

**DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE**
n. 111/04 del 05 OTT, 2021

Oggetto: approvazione del regolamento per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici.

Il direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione:

Visti

- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. con la quale è stata istituita l'ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo del l'Agricoltura Calabrese;
- l'art. 1 comma 1 della L.R. n. 66/2012 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che l'ARSAC è un Ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2019 con il quale, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- la deliberazione ARSAC n. 275 del 15/12/2016 con la quale, il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;
- il provvedimento n. 1 del 02/09/2019 con il quale, il Direttore Generale assegna ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi, il Settore Amministrativo dell'ARSAC;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Dlgs. 50/2016, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del citato decreto.

Richiamato l'art. 216 comma 12 del Dlgs. 50/2016, che regola il regime transitorio, disponendo che, fino alla piena operatività dell'Albo Nazionale dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici, istituito presso l'ANAC, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Richiamata la delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, con la quale l'ANAC ha adottato le Linee Guida n.5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", successivamente aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio dell'ANAC, n. 4 del 10 gennaio 2018, al fine di dare piena attuazione alle norme del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, all'obbligo di nomina dei commissari di gara esterni alla stazione appaltante, tramite estrazione a sorte nell'ambito di un Albo nazionale gestito dall'ANAC, secondo quanto stabilito dagli articoli 77 e 78 del Codice medesimo.

Atteso che nel Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018, è stata stabilita la data del 15 gennaio 2019 per la piena operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici e il superamento del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del medesimo Codice.

Visto che con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 9 gennaio 2019, è stato disposto il differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, al 15 aprile 2019.

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 aprile 2019, relativo all'ulteriore differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara, con cui è disposto un rinvio per ulteriori novanta giorni a partire dal 15 aprile 2019.

Considerato che, nelle more della piena operatività dell'Albo Nazionale, tenuto conto delle procedure di gara pubblicate e/o in corso di avvio, al fine di disciplinare il regime transitorio è, pertanto, necessario adottare un Regolamento con il quale vengono disciplinate le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici.

Visto lo schema di regolamento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che tale regolamento disciplina anche la nomina e il funzionamento dei seggi di gara per le procedure da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o del solo costo.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nessuno impegno di spesa.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA



Per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati:


- **di approvare** il Regolamento per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici allegato al presente atto;
- **di pubblicare** il suddetto regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale, per finalità di trasparenza e pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 1 del Dlgs 50/2016.
- **di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;


Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dott. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(Dott. Bruno Maiolo)

Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

 Uff. Bilancio (Dott. Salvatore Pace)	 Uff. Spesa (Dott.ssa Rosamaria Sirianni)
---	---


Il Dirigente del Settore Amministrativo
(Dott. Antonio Leuzzi)


Il Direttore Generale
(Dott. Bruno Maiolo)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in
dal 05 OTT. 2021 fino al 19 OTT. 2021

REGOLAMENTO

NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA, NELLE PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

(Art. 216, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016)

ART 1

PREMESSA E QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai Commissari esterni. I criteri del presente regolamento relativi alle Commissioni giudicatrici trovano applicazione fino all'entrata in vigore e messa a regime dell'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante "Codice dei Contratti Pubblici", (di seguito Codice).

L'articolo 77, comma 1, del Codice prevede che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo i Commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del Codice.

L'art. 216 comma 12 del Codice dispone che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, l'ANAC ha adottato le Linee Guida n.5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", successivamente aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio dell'ANAC, n. 4 del 10 gennaio 2018, al fine di dare piena attuazione alle norme del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, all'obbligo di nomina dei commissari di gara esterni alla stazione appaltante, tramite estrazione a sorte nell'ambito di un Albo nazionale gestito dall'ANAC, secondo quanto stabilito dagli articoli 77 e 78 del Codice medesimo

Nel Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018, è stata stabilita la data del 15 gennaio 2019 per la piena operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici e il superamento del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del medesimo Codice.

Con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 9 gennaio 2019, è stato disposto il differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, al 15 aprile 2019 e con successivo Comunicato del 10 aprile 2019, ha disposto un ulteriore rinvio per ulteriori novanta giorni a partire dal 15 aprile 2019.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 recante "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi", in attuazione del comma 10 dell'art. 77, del Codice dei contratti, è stato stabilito il compenso massimo per i commissari.¹

Nelle more della piena operatività dell'Albo Nazionale, al fine di disciplinare il regime transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216, del Codice dei contratti è, pertanto, necessario adottare il presente Regolamento con il quale vengono disciplinate le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici.

Col Regolamento vengono, inoltre, disciplinate le modalità di nomina e funzionamento dei Seggi di gara.

¹ Con Ordinanza del TAR Lazio, sez. I, del 2/8/2018 n. 4710, è stato sospeso il decreto ministeriale del 12 febbraio 2018, con riferimento alla fissazione di un compenso minimo come previsto nell'allegato A del decreto, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dai Comuni di minori dimensioni, che non hanno nella pianta organica figure professionali in numero sufficiente a ricoprire i ruoli di commissari, tenuto conto degli eccessivi oneri che conseguirebbero. Nella Tabella A pag. n. 10 sono, pertanto, espunti i compensi minimi, non contemplati dal comma 10 dell'art. 77 del Codice dei contratti.

ART 2

FUNZIONI DEI SEGGI DI GARA

A prescindere dal criterio di aggiudicazione (miglior rapporto qualità/prezzo, solo elemento prezzo o solo costo), la funzione di esame della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, concernente anche il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione (fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara, incluso il sub procedimento del soccorso istruttorio), è svolta da un organo monocratico. Il bando di gara indica se tale organo è costituito dal responsabile unico del procedimento o da un Seggio di gara. Il responsabile unico del procedimento, visti gli atti trasmessi dal Seggio di gara se nominato, propone al Dirigente ammissione/esclusione degli operatori economici. Il Dirigente, su proposta del responsabile unico del procedimento, adotta il provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti.

Nelle gare da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, il Seggio, concluse le attività amministrative di esame della documentazione e quelle correlate al soccorso istruttorio, rimette al responsabile unico del procedimento gli atti e i processi verbali della prima fase di gara per il proseguo delle operazioni che saranno affidate alla Commissione giudicatrice.

Nelle gare da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o del solo costo il responsabile unico del procedimento o il Seggio di gara, se nominato, cura anche la fase di scrutinio delle offerte economiche, fino alla proposta di aggiudicazione.

Nelle gare da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o del solo costo, nel disciplinare di gara è indicato se la valutazione dell'anomalia dell'offerta è rimessa direttamente al responsabile unico del procedimento e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi del Seggio di gara, se nominato, della struttura di supporto, ai sensi dell'art. 31, comma 9 del Codice, ove istituita, o di commissione nominata ad hoc

ART 3

NOMINA E COMPOSIZIONE DEL SEGGIO DI GARA

Se nel bando di gara è prevista la nomina di un Seggio di gara, questo è costituito con la determinazione a contrarre o con successivo provvedimento del Dirigente del Settore Competente, su proposta del RUP cui compete il procedimento di gara.

Il Seggio di gara è composto da tre componenti, un Presidente e due testimoni, scelti tra il personale dell'Azienda, con adeguato inquadramento giuridico.

Le funzioni di Presidente del Seggio di gara possono essere svolte dal responsabile unico del procedimento, o dal Responsabile di Struttura competente per la spesa o da altro funzionario.

Il Seggio redige, con tempestività e completezza, i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche, sia riservate. Le operazioni di verbalizzazioni sono svolte all'interno del Seggio di gara, da uno dei due testimoni.

ART 4

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, fino alla proposta di aggiudicazione, è demandata ad una Commissione giudicatrice.

La Commissione, se stabilito dal responsabile unico del procedimento, fornisce il suo supporto per la verifica della congruità delle offerte.

Nel disciplinare di gara è indicato se alla Commissione è demandato l'intero procedimento di gara attribuendole la funzione di esame della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, nonché degli altri elementi (fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara, incluso il soccorso istruttorio), oltre alla funzione di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene in piena autonomia e secondo i criteri indicati nei documenti di gara.

La Commissione adotta le proprie valutazioni attenendosi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara.

Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni e approfondimenti tecnico giuridici sia al responsabile unico del procedimento che al personale dell'Azienda che dovranno fornire piena collaborazione, ciascuno per la propria competenza.

La Commissione giudicatrice redige, per il tramite del Segretario (ove nominato), con tempestività e completezza, i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche, sia riservate.

I lavori della Commissione si concludono con la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, espressa dalla Commissione giudicatrice nell'ultimo verbale di seduta pubblica, alla conclusione della quale rimette al responsabile unico del procedimento tutti i relativi processi verbali per l'adozione del suo atto di proposta al dirigente per l'aggiudicazione.

Qualora un Commissario reiteri la propria assenza ingiustificata per tre volte nel corso della procedura, lo stesso deve essere sostituito; nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento (es. malattia), con prova documentata, si procederà comunque alla sua sostituzione.

ART 5

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata con determinazione del Dirigente cui compete il procedimento di gara, in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I Commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e nelle diverse aree tematiche coinvolte. Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice motiva adeguatamente in merito a competenze, esperienze e requisiti dei Commissari.

La Commissione è composta da un numero di componenti normalmente pari a 3 (tre) o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a 5 (cinque), di cui uno con compiti di Presidente.

Per le funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione è nominato un Segretario. Tale figura può coincidere o meno con uno dei componenti la Commissione. Il Segretario, se non coincidente con uno dei componenti della Commissione, è privo del diritto di giudizio e di voto.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione giudicatrice, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

I Commissari ed il Segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, del Codice di comportamento, del Piano anticorruzione e dei regolamenti dell'Azienda.

I Commissari ed il Segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

La Commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Azienda.

ART 6

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – COMPONENTI INTERNI ALL'AZIENDA

1. I membri della Commissione vengono nominati con Determina del Dirigente competente, su proposta del R.U.P., tra i membri del personale dell'Azienda in servizio a tempo indeterminato che soddisfino i seguenti requisiti:
 - a. che siano esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto di gara;
 - b. che non si trovino in una delle condizioni di impedimento previste all'art. 77, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché nelle Linee Guida ANAC n. 5 del 2016 e successive modifiche.
2. Le nomine devono essere effettuate in modo da garantire nella massima misura possibile, in relazione al numero di candidature ed alle specifiche competenze richieste ai commissari, la rotazione degli incarichi tra il personale in servizio. Il personale in servizio non ha diritto ad alcuna remunerazione per lo svolgimento della funzione di commissario.
3. Al fine della costituzione della commissione, il Dirigente competente invia a mezzo mail a tutto il personale dell'Azienda (tecnico-amministrativo) la richiesta di presentazione delle candidature dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di gara, fissando un termine non inferiore a sette e non superiore a quindici giorni per l'invio dei *curricula* da cui risultino i requisiti e le condizioni di cui al comma 1.
4. Alla scadenza del termine fissato ai sensi di cui al comma precedente, il R.U.P. con provvedimento motivato stila la graduatoria dei soggetti idonei e l'elenco dei soggetti esclusi, e presenta la proposta al Dirigente competente per l'emanazione della determina di cui al comma 1.
5. Il Presidente della Commissione viene nominato con la stessa determinazione, preferibilmente tra Dirigenti o soggetti apicali dell'Azienda.
6. L'espletamento della funzione di commissario, salvo il possesso obbligatorio dei requisiti previsti, costituisce dovere d'ufficio.

ART 7

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – COMPONENTI ESTERNI

1. In caso di accertata carenza in organico o di indisponibilità di adeguate professionalità, verificate sulla base di carichi di lavoro o negli altri casi in cui ricorrano esigenze oggettive e comprovate, al fine di garantire la massima trasparenza, adeguata rotazione e far fronte ai compiti istituzionali, i componenti la Commissione giudicatrice, anche in parte, sono scelti, mediante sorteggio, utilizzando gli elenchi di esperti esistenti presso la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria dei commissari di gara, essendo l'ARSAC un soggetto obbligato, ai sensi L.R. 26/2007 art. 1 comma 1, sempre che siano presenti esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto di gara.
2. Nel caso non siano reperibili tutti o alcuni commissari tra gli elenchi di cui sopra, gli stessi possono essere scelti all'esterno dell'Azienda:
 - a) tra dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici ex art.3, comma 1, lett. a) del Codice, con comprovata esperienza maturata in precedenti commissioni di gara, in particolare nel settore oggetto della gara o nello svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori o di direttore dell'esecuzione, in particolare nel settore oggetto della gara;
 - b) nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, tra i professionisti esercenti professioni regolamentate, che possiedano i seguenti requisiti:
 - iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;

- rispetto degli obblighi formativi di cui all'articolo 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - regolarità degli obblighi previdenziali;
 - possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
 - aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 (tre) incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 (cinque) incarichi connessi all'ambito professionale e/o alla disciplina oggetto dell'appalto da aggiudicare. Rientrano tra gli incarichi, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, Commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione, in particolare nel settore oggetto della gara.
- c) nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati, tra i professori universitari di ruolo che possiedano i seguenti requisiti:
- aver svolto l'attività nel settore di riferimento oggetto della gara, da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
 - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
 - aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 (tre) incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 (cinque) incarichi connessi all'ambito professionale e/o alla disciplina oggetto dell'appalto da aggiudicare. Rientrano tra gli incarichi, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, Commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione, in particolare nel settore oggetto della gara.

L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 2, avverrà mediante sorteggio pubblico tra una rosa di candidati, formata a seguito di avviso pubblico pubblicato sul sito web istituzionale, dei soggetti indicati ai punti a), b) e c).

La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione.

ART 8 INCOMPATIBILITÀ E DIVIETI

I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto né possono svolgere altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al medesimo.

I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice e, a tal fine, in sede di prima riunione della Commissione di gara, devono rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette condizioni.

I segretari delle Commissioni e i componenti dei Seggi di gara non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 6, del Codice e sono tenuti, in sede di prima riunione della Commissione di gara, a rendere apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'inesistenza di dette condizioni.

Non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di cui al punto 3.1 delle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1190 del 16.11.2016, con le precisazioni riportate dal punto 3.2 al 3.5.

ART 9

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

1. Nessun compenso è dovuto ai Commissari interni o ai componenti del Seggio di gara o ai dipendenti che svolgono le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali.
2. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato il compenso spettante ai componenti esterni nei limiti stabiliti dall'allegato A del D.M. MIT del 12/02/2018.
3. Le spese relative ai compensi spettanti ai Commissari esterni, sono inserite nel quadro economico dell'affidamento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Per la determinazione dei compensi dei commissari esterni nelle gare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, si utilizzano, per analogia, i parametri di riferimento espressi nella nota dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1289/UL/1984, aggiornati dal Parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici del 29/09/2004, che costituiscono "criteri di riferimento tutt'ora fondati e rispondenti alle norme legislative nonché di buona amministrazione", come espresso nella sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Campania n. 1848 del 28/08/2008. Il compenso dei commissari esterni è, pertanto, così definito:

a. Gare esecuzione lavori da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

- I. Compenso base pari al 1% del corrispettivo della progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara, determinato tramite il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e smi;
- II. Compenso aggiuntivo per ciascuna offerta tecnica e metodologica esaminata, oltre la prima, pari al 3% del compenso base;
- III. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
- IV. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 5%;
- V. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%;
- VI. In alternativa a quanto previsto ai punti precedenti, l'Azienda può applicare il meccanismo di cui alla lettera d).

b) Gare di concessione o di appalto congiunto di progettazione ed esecuzione, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo:

- I. Compenso base pari al 2% del corrispettivo di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara, determinato tramite il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e smi;
- II. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
- III. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;



Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell'Agricoltura Calabrese

IV. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 5%;

V. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.

c) Concorso di progettazione:

I. Compenso base pari al 3% del corrispettivo di progettazione relativo al livello del progetto prescelto;

II. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;

III. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;

IV. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 5%;

V. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.

d) Concorso di idee:

I. Compenso base a vacazione sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;

II. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate;

III. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 5%;

IV. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%;

In alternativa a quanto previsto ai punti I, II, III, l'Azienda, in relazione alla peculiarità ed all'importanza dell'opera da ideare, può preventivamente fissare un compenso a discrezione per i componenti della Commissione, oltre al rimborso delle spese documentate.

Il calcolo a vacazione è effettuato utilizzando i valori di riferimento dell'art. 6, lettera a) del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e smi: importo orario da 50,00 €/ora a 75,00 €/ora. L'importo orario è individuato tenendo conto del grado di complessità della procedura di gara con riguardo a tipologia dei progetti e criteri di attribuzione di punteggi.

e) Commissione ad hoc per la valutazione di offerte anomale²:

I. Compenso base a vacazione sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;

II. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate;

III. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%. Il compenso non è dovuto ai commissari facenti parte della Commissione giudicatrice che dovessero supportare il responsabile unico del procedimento per la valutazione delle offerte anomale.

² Da applicare anche nel caso delle gare al minor prezzo, ove si proceda a nominare una commissione ad hoc, a supporto del responsabile unico del procedimento.

5. In considerazione dell'applicazione del principio di contenimento della spesa, l'Azienda applica ai compensi determinati, per le varie tipologie di cui al precedente punto 4, sub a), b), c), d), e), le seguenti riduzioni percentuali:

- a) Per i commissari e il segretario esterni, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni: riduzione fino a un massimo del 50%;
- b) Per i commissari e il segretario esterni, in tutti gli altri casi: riduzione fino a un massimo del 25%.

Ai fini della graduazione dei compensi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DM MIT del 12/02/2018, tali riduzioni, incidenti sulla misura del compenso, sono stabilite nel provvedimento di nomina della Commissione, tenuto conto dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto, nonché con riguardo ad altri elementi della gara, che influiscono direttamente sull'attività della Commissione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il grado di complessità dell'affidamento;
- b) il numero dei lotti;
- c) il numero atteso dei partecipanti;
- d) il criterio di attribuzione di punteggi;
- e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.

6. Allo scopo di contenere la spesa derivante dal funzionamento delle commissioni è stabilito, inoltre, un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi dei precedenti punti 4 e 5 secondo la graduazione in funzione del numero di offerte da esaminare, di seguito riportata (con la precisazione che il compenso del segretario sarà comunque inferiore del 20% ai tetti appresso indicati):

Massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare fino a 15 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare da 16 a 25 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare da 26 a 50 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare oltre 50 concorrenti
€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00

7. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni per l'affidamento dei contratti pubblici di **servizi** (ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura in alternativa al metodo di cui alla lettera a) e **forniture**, si farà riferimento, per analogia, a quanto riportato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 Settembre 2004 nella parte relativa a "Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici", nel quale si ritiene che, "essendo l'impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall'importo del progetto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a **vacazione** sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso". Il Compenso dei commissari esterni sarà, pertanto, così definito:

- I. Compenso a vacanza sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
- II. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate;
- III. Al Presidente della Commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 5%;
- IV. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.

Il calcolo a vacanza è effettuato utilizzando i valori di riferimento dell'art. 6, lettera a) del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 e smi: importo orario da 50,00 €/ora a 75,00 €/ora. L'importo orario è individuato tenendo conto del grado di complessità della procedura di gara con riguardo a tipologia dei servizi e forniture da affidare e criteri di attribuzione di punteggi.

8. In considerazione dell'applicazione del principio di contenimento della spesa, ai compensi determinati secondo il punto 7, si applicano i commi 5 e 6.
9. Restano fermi, in ogni caso, i compensi massimi stabiliti dall'Allegato "A" del DM MIT del 12/02/2018 come da tabelle che segue:

APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI	
Importo a base di gara	Compenso lordo massimo *
inferiore o pari a 20.000.000 €	8.000 €
superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 €	15.000 €
superiore a 100.000.000 €	30.000 €
APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE	
Importo a base di gara	Compenso lordo massimo *
inferiore o pari a 1.000.000 €	8.000 €
superiore a 1.000.000 € e inferiore a 5.000.000 €	15.000 €
superiore a 5.000.000 €	30.000 €
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA	
Importo a base di gara	Compenso lordo massimo *
inferiore o pari a 200.000 €	8.000 €
superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000 € 6.000	15.000 €
superiore a 1.000.000 €	30.0
* I compensi indicati comprendono tasse e contributi: restano invece esclusi dal calcolo dei compensi i rimborsi spese	

ART 10

Rimborso spese

I rimborsi spese saranno disposti sulla base della presentazione di apposite ricevute di spesa, da presentare in originale e/o pezze giustificative. I rimborsi chilometrici saranno riconosciuti solo se la residenza del commissario dista più di 20 km dalla sede ove si svolgerà la seduta della commissione e saranno quantificati in 1/5 del costo medio della benzina pubblicati mensilmente dal MISE (Ministero dello sviluppo economico) sul sito web istituzionale.

Oltre ai rimborsi chilometrici saranno riconosciuti i rimborsi per i biglietti aerei/nave/treno/pullman/taxi (quest'ultimo solo per tragitti urbani e/o non superiori a 5 km) e per le spese di vitto e alloggio qualora la residenza superi la distanza di 120 km. Per il vitto sarà riconosciuto un rimborso massimo pari a € 45,00 al giorno e per il pernottamento un rimborso massimo pari a € 40,00 a notte.

ART 11

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente di settore.

2. Il presente Regolamento, per la parte relativa alla nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici, produrrà effetti fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice e/o dell'art. 37 della Legge Regionale n. 8/2018.
3. La violazione degli obblighi del presente Regolamento da parte del personale interno, integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
4. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente.
5. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.
6. Dalla data di entrata in vigore cessa l'efficacia di ogni altra precedente disposizione in materia.
7. Ai fini della più ampia diffusione il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda.